

Inquinamento acustico - Tutela astratta in sede di rilascio del titolo edilizio - Esclusione. La tutela dell'interesse al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà realizzarsi - siccome presidiato da specifiche norme - non già astrattamente in sede di contestazione del rilascio di titolo edilizio, ma allorché, in corso di attività, si verifichino le condizioni previste dalla disciplina vigente in materia. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). **CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250**

Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi - Limiti di intensità delle sorgenti sonore - Finalità delle diverse discipline - Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995. In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del medesimo art. 659 C.P. è pur sempre necessario che siano superati, o non rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilità penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio di attività fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 32468 del 1° 4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. I, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072**

Inquinamento acustico - Esercizio di attività fisiologicamente rumorose - Soglia di rumorosità - Disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone - Normativa speciale - Art. 659 c.p. concorso tra le fattispecie previste dal 1° e dal 2° c. - Condizioni - Fattispecie: Autostrada, rumori derivante da traffico veicolare. Nell'ipotesi di esercizio di attività fisiologicamente rumorose, solo in caso di superamento dei limiti di intensità delle sorgenti sonore oltre i quali sussiste inquinamento acustico, secondo la soglia di rumorosità imposta dalla normativa speciale, può procedersi all'accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato anche un effettivo disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, con la conseguenza che le due fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. possono concorrere. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 319 del 14.11.2000, Fittabile; Sez. I, sent. n. 382 del 19.11.1999, Piccioni, ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072**

Inquinamento acustico - Autostrada - Rumori derivante da traffico veicolare - Società' autostrade s.p.a. - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Configurabilità - Superamento dei limiti di rumorosità - Responsabilità del direttore di tronco - Sussiste - Reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - Contravvenzioni - Art. 659 cod. pen.. La gestione dei tronchi delle autostrade da parte della società autostrade s.p.a. costituisce esercizio di professione o mestiere rumoroso e, qualora siano superati i limiti di rumorosità oltre i quali sussiste inquinamento acustico, l'eventuale responsabilità del direttore di tronco per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. - reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - trova il suo fondamento nell'obbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina normativa in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (D.P.C.M. 1/3/91, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.R. 30/3/2004 n. 142). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072**

Inquinamento acustico - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Limitazione dell'orario di apertura di un esercizio pubblico - Accertamenti fonometrici - Necessità - Esclusione - Art. 54, c. 3 d. lgs. 267/2000. In virtù del combinato disposto dell'art. 29 della legge regionale n. 54/98 e dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 267/2000 è attribuito al Sindaco il potere adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati, che sono invece necessarie qualora il provvedimento sia espressione dei poteri di cui alla legge

quadro sull'inquinamento acustico. Pres. Guida, Est. Filippi - P. s.n.c. (Avv. Torrione) c. Comune di Aosta (Avv. Azioni) - **T.A.R. VALLE D'AOSTA - 20 maggio 2005, n. 64**

Inquinamento acustico - Art. 9 L. 447/95 - Potere ordinatorio esercitato dal Sindaco - Natura - Indicazione specifica di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni - Inibitoria dell'attività fonte di inquinamento acustico - Differenza. Il potere ordinatorio esercitato dal Sindaco ex art. 9 della l. 447/95 può qualificarsi come ordinanza di necessità (id est contingibile e urgente) ove vengano impartite speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore (misure non previamente indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione tecnica e amministrativa dell'amministrazione procedente). Quando invece imponga la specifica e tipica inibitoria dell'attività causa di inquinamento acustico, esso assume la natura di atto di urgenza, concretandosi in un provvedimento previsto dalla norma e con contenuto dalla stessa definito. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D'Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - **T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413**

Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/95 - Requisito della temporaneità - Cessazione - Conseguenze - Istanza di riesame - Comune - Obbligo di avviare il procedimento. Requisito dell'ordinanza ex art. 9 L. 447/95 è la temporaneità: l'atto, cioè, è destinato a produrre effetti limitati alla durata della situazione d'emergenza che s'intende fronteggiare; laddove il requisito della temporaneità venga meno, per il venir meno degli stessi presupposti che avevano legittimato l'ordinanza, l'autorità amministrativa ha il dovere di riconsiderare la permanenza nell'ordinamento giuridico del provvedimento al fine di verificare se la persistente produzione dei suoi effetti risponda ancora al principio di legalità sostanziale. Ne consegue che, ove il destinatario dell'ordinanza prospetti all'amministrazione un mutamento dello scenario che aveva dato causa all'esercizio del potere amministrativo (nella specie, per l'avvenuta presentazione del piano di risanamento) il Comune ha l'obbligo giuridico di avviare il procedimento di riesame circa la permanenza attuale dei presupposti fondanti l'ordinanza. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D'Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - **T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413**

Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Assenza di contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L. 241/1990. Lo svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di contraddittorio viola il principio del giusto procedimento di cui all'art. 7 della legge 241/2000, ai sensi del quale è necessaria la partecipazione ai rilievi di tecnici di fiducia della parte privata e la verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali punti di dissenso. **L'amministrazione potrà pertanto procedere a controlli autonomi, solo ove l'esperienza dovesse dimostrare che la preventiva conoscenza da parte della ditta non consenta accertamenti completi e realistici.** Pres. Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c. Dr. settore salute e qualità sitta -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti Simoni e Todda) e altri (n.c.) riunito ad altro - **T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716**

12/09/2005

<http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/RUMORE.htm>